



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 132 DEL 03 DICEMBRE 2024

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2024 addì 3 del mese di dicembre, alle ore 08:30, in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

			Presente
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	SI
CORRADO MARIANGELA	Vice Sindaco	Vice Presidente	SI
CUOMO ALESSIA		Assessore	SI
DI OTO MATTEO		Assessore	SI
LANZARINI FABIO		Assessore	SI
CATRINI GIOVANNI		Assessore Esterno	SI

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Marco Carapezzi**.

Assume la Presidenza il Sindaco **LUCA LELLI**.
Il Presidente, riconoscendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024 - 2026 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art.10, D.Lgs. n.118/2011) e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 28/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, relativa a: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)” e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano Performance 2023 – 2025”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 19/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026. Approvazione” e s.m.i.;

VISTI:

- l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell’Ente (salva l’ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell’attività dell’Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l’art. 42, comma 2, lettera f) e l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI:

- l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 03/12/2024

dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- l'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 27/07/2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01/01/2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.04.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/09/2020;

VISTI:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. che, ai commi da 816 a 847, disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (commi da 816 a 836) e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi da 837 a 845);
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2020, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 e n. 40 del 30/05/2022 e n. 11 del 23/02/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/04/2021, rubricata: “Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone dei mercati di cui alla Legge 27.12.2019, n. 160 – Determinazione delle tariffe per l'anno 2021.” e la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 09/12/2021, rubricata: “Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone dei mercati di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160 – Determinazione delle tariffe per l'anno 2022.” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/05/2022 di modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 138/2021 di determinazione dei coefficienti e delle tariffe per l'anno 2022 come da allegati A), B), C), parti integranti e sostanziali delle deliberazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 09/12/2022, rubricata: “Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone dei mercati di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160 – Determinazione delle tariffe per l'anno 2023.” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2023 di modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 135/2022 di determinazione dei coefficienti e delle tariffe, per l'anno 2023 come A), B), C), parti integranti e sostanziali delle deliberazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 04/12/2023, rubricata: “Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone dei mercati di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160 – Determinazione delle tariffe per l'anno 2024.”, di determinazione – con decorrenza dall'1 gennaio 2024 - delle tariffe per l'anno 2024, con conferma di coefficienti e tariffe unitarie adottate per l'anno 2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 09/12/2023 e modificati con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2023, come risultanti dai seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della deliberazione:
 - Allegato A) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
 - Allegato B) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 03/12/2024

permanente e temporanea per l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

- Allegato C) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione temporanee mercati per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile destinati a mercati, a posteggi isolati, a fiera;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18/03/2024 di modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 133/2023 di determinazione delle tariffe per l'anno 2024 per quanto relativo alle Note dell'allegato "B) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione permanente e temporanea per l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico" alla deliberazione n. 133/2023 come descritte nella deliberazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 03/10/2024 mediante la quale è stato disposto di non applicare sanzioni e interessi per versamenti ordinari del canone per l'anno 2024 e per la regolarizzazione di tutti i versamenti del canone ancora dovuti per le annualità dal 2021 al 2023 comunque effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2024 per tutte le fattispecie imponibili individuate nell'atto deliberativo;

DATO ATTO:

- che la gestione di tutte le componenti del canone in vigore dall'1 gennaio 2021 è affidata in concessione alla società I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.A. (già ICA Imposte Comunali Affini S.r.l., iscritta all'Albo di cui all'art.53 D.Lgs. n.446/1997) fino al 31/12/2024, ex art.1, comma 846, della Legge n.160/2019 (contratto Rep. 790/2017 del 22/03/2017, determinazione n. 795 del 30/12/2019, deliberazioni C.C. n.89 del 23/12/2020 e n.19 del 31/03/2021, deliberazione G.C. n. 55 del 31/05/2021, determinazione n.318 del 30/06/2021 e consegna anticipata servizio PG n. 0013381/2021 del 03/07/2021, determinazione n. 387 del 09/08/2024 di riduzione aggio a favore del Concessionario a decorrere dal 01/01/2024),
- che, con determinazione n. 642 del 30/11/2024, è stata disposta a favore del medesimo Concessionario la proroga tecnica del contratto Rep. 790/2017 del 22.03.2017 di concessione del servizio fino al 30/06/2025, come previsto all'art.1 del contratto e all'art. 2, comma 2, del relativo capitolato speciale d'oneri, nelle more della conclusione delle procedure di gara associata per l'affidamento in concessione a terzi del servizio delle pubbliche affissioni e dell'installazione, gestione, manutenzione e controllo dei relativi impianti, del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale sulle esposizioni pubblicitarie e sulle pubbliche affissioni, sul suolo pubblico, del canone mercatale, dell'accertamento e riscossione coattiva dei previgenti tributi (ICP/DPA) e controllo/verifiche sul territorio per il periodo 2025-2029 (determinazione n. 631 del 25/11/2024, trasmessa con nota P.G. n.0022984/2024 al SAG-Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia - Stazione Unica Appaltante individuata con deliberazione C.C. n. 52 del 27/09/2024 - per l'avvio delle procedure di gara di competenza per i Comuni di Casalecchio di Reno, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a determinare, per l'anno 2025, i coefficienti e le tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale disciplinato dal citato regolamento, come da allegati A, B, C seguenti, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto, che per ogni fattispecie riportano la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento, la tipologia di occupazione e/o di messaggio pubblicitario, dando atto dell'invarianza dei coefficienti e delle tariffe già adottate per l'anno 2024 con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 04/12/2023, come modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18/03/2024. Precisamente:

- Allegato A) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 03/12/2024

- Allegato B) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione permanente e temporanea per l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- Allegato C) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione temporanee mercati per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile destinati a mercati, a posteggi isolati, a fiera;

RICHIAMATO il sopra citato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 vigente e considerato:

- in relazione al versamento del canone, quanto previsto dai seguenti articoli:
 - l'art. 16, comma 5, del Capo II “Esposizione pubblicitaria”,
 - l'art. 54, comma 6 e l'art. 55, comma 4 del Capo IV “Occupazione di spazi ed aree pubbliche”,
 - l'art. 70, comma 6, del Capo V “Canone dei mercati”,ai sensi dei quali, “Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione”;
- i criteri, percorso e facoltà esercitabili da parte della Giunta Comunale previsti per la determinazione delle tariffe annue e giornaliere;
- che alla Giunta Comunale è demandata, per semplificazione, anche l'adozione di ulteriori criteri di determinazione delle tariffe relative alle diverse fattispecie assoggettabili a canone, incluse ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni non incluse nel regolamento comunale;

CONSIDERATO

- che la scadenza ordinaria di versamento per l'anno 2025 del canone di cui all'art.1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti, della Legge n.160/2019 e s.m.i. è determinata nel 31 marzo 2025 per tutte le tipologie di canone con prima scadenza ordinaria al 31 marzo;
- che trattandosi di canone unico, gli avvisi di pagamento annuali emessi a decorrere dall'anno 2021 dal Concessionario della gestione sono riferiti alle diverse componenti del canone di cui all'art.1, commi 816 e seguenti, della Legge n.160/2019 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che l'art. 40, comma 1, del D.L. 23/09/2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17/11/2022, n. 175 e s.m.i. ha disposto la proroga al 31 dicembre 2024, salvo disdetta da parte dell'interessato, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 5, del D.L. 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18/12/2020, n. 176, inerente a semplificazioni di procedure di autorizzazione per la posa in opera delle strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività di cui all'art.5 della Legge n. 287 del 1991, da parte di imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19;
- che non sono state adottate, per l'anno 2024, norme di agevolazioni a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. n.114/1998;

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 03/12/2024

VISTO l'art.13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. e dato atto che:

- a norma del comma 15, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360;
- a norma del comma 15-ter, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi da imposta di soggiorno, da addizionale comunale all'IRPEF, da IMU e da TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro i termini indicati nel medesimo comma 15-ter, come modificati – per l'anno 2020 - dall'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e s.m.i.;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019, secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360;

DATO ATTO che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, Marisa Antico, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della entrata/spesa conseguente al presente provvedimento;

RITENUTO inoltre necessario, per il doveroso rispetto dei tempi, prevedere l'immediata esecutività della presente deliberazione;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 2024/335 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

- quale atto di determinazione dei coefficienti e delle tariffe per l'applicazione di entrate comunali, comporta l'entrata prevista ai competenti capitoli dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale in questa stessa seduta (proposta di deliberazione di Giunta n. 2024/333), documenti che prevedono anche la spesa derivante dalla modalità di gestione in concessione;

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 03/12/2024

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella proposta di delibera di Giunta Comunale n. 2024/335 espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti n.	6
voti n.	6
favorevoli n.	6
contrari n.	0
astenuti n.	0

D E L I B E R A

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 267/2000, per l'anno 2025, i coefficienti e le tariffe unitarie per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dei mercati di cui all'art. 1 della Legge n. 160/2019 e s.m.i., istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2020, come risultanti dai seguenti allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parti integranti e sostanziali, dando atto dell'invarianza dei coefficienti e delle tariffe già adottate per l'anno 2024 con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 04.12.2023, come modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18/03/2024:
 - 2.1. Allegato A) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
 - 2.2. Allegato B) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione permanente e temporanea per l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - 2.3. Allegato C) coefficienti e tariffe relative al canone patrimoniale di concessione autorizzazione temporanee mercati per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile destinati a mercati, a posteggi isolati, a fiera;
3. di dare atto che le tariffe relative al canone unico e al canone mercatale approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1 gennaio 2025;
4. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi ed entrate comunali per l'anno 2025, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti comunali in materia di entrate dell'Ente;
5. di dare atto che, sulla base dei dati attualmente disponibili, il presente provvedimento è in coerenza con gli equilibri complessivi dello schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027, esercizio 2025 in corso di approvazione (proposta di deliberazione di Giunta n. 2024/333);
6. di disporre inoltre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
7. di disporre inoltre l'invio di copia della presente deliberazione al Concessionario I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.A., a favore del quale è stata disposta proroga tecnica del vigente contratto di concessione del servizio fino al 30/06/2025 con determinazione n. 642 del 30/11/2024.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 03/12/2024

presenti n.	6
voti n.	6
favorevoli n.	6
contrari n.	0
astenuti n.	0



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 del 03/12/2024

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Luca LELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione nr. **132** del **03/12/2024**

Proposta nr. **335** del **02/12/2024**

OGGETTO

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 03/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E
ORGANISMI PARTECIPATI
Marisa ANTICO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 03/12/2024

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Michele CARDAMONE



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 132 DEL 03 DICEMBRE 2024

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DEI MERCATI DI CUI ALLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

[] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, giovedì 5 dicembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Allegato A a deliberazione di Giunta Comunale n. del 3 dicembre 2024



Conune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AFFISSIONE SU AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

art. 1 Legge n. 160/2019

Capo III del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COEFFICIENTI E TARIFFE ANNO 2025					
Comune Ozzano dell'Emilia	IV	oltre 10000 e fino a 30000 abitanti			
		Classificazione strade	categoria unica		
		Tariffa standard		Euro	0,70
		Coefficiente 2025 di invarianza gettito			1,62
		Tariffa base fino a 1 mq		Euro	1,14
Aumento per superfici superiori a mq 1,00		50,00%			

TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	1,14	1,70
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,34	0,51

Manifesti di cm. 70 x 100	Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	Fogli	24

Fino a gg.:	10	15	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----

Superfici inferiori a mq. 1	1,14	1,48	1,82	2,16	2,50
Superfici superiori a mq. 1	1,70	2,22	2,73	3,24	3,75

ANNOTAZIONI ▪Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50% ▪Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50% ▪Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

DIRITTI DI URGENZA	25,82
---------------------------	-------

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AFFISSIONE SU AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

art. 1 Legge n. 160/2019

<i>Capo II del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160</i>

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - COEFFICIENTI E TARIFFE ANNO 2025

Comune Ozzano dell'Emilia	IV	oltre 10000 e fino a 30000 abitanti			
		Classificazione strade	categoria unica		
		Esposizione permanente-Tariffa standard per anno solare e per mq		Euro	40,00
		Coefficiente 2025 di invarianza gettito			0,34
		Esposizione permanente-Tariffa ordinaria di base per anno solare per mq 1,00		Euro	13,43
		Esposizione temporanea - Tariffa standard giornaliera e per mq		Euro	0,70
		Coefficiente 2025 di invarianza gettito e tariffa per esposizione temporanea di seguito indicati per ogni tipologia			

Aumento tra mq.1,01 e mq.5,5	50,00%	(aumento per superfici SUPERIORI a mq 1,00)
Aumento per luminosa	100,00%	

per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
--

per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,50 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base
--

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,34	2,69	4,03	13,43	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	2,01	4,03	6,04	20,14	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	3,02	6,04	9,06	30,21	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	4,03	8,06	12,09	40,28	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1	2,69	5,37	8,06	26,86	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	4,03	8,06	12,09	40,28	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	5,04	10,07	15,11	50,35	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50	6,04	12,09	18,13	60,43	

PUBBLICITA' EFFETTUATA ALL'ESTERNO DEI VEICOLI
ADIBITI A USO PUBBLICO O A USO PRIVATO
TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	1,34	2,69	4,03	13,43	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	2,01	4,03	6,04	20,14	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	3,02	6,04	9,06	30,21	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	4,03	8,06	12,09	40,28	100,00%

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI					
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)					
	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	4,13	8,26	12,39	41,32	
ORDINARIA Superfici superiori a 1,00 mq.	6,20	12,39	18,59	61,97	

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

Per ogni giorno di esecuzione				2,58	
TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE					
	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	
ORDINARIA Fino a mq. 1	13,43	26,86	40,28	53,71	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	20,14	40,28	60,43	80,57	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	30,21	60,43	90,64	120,85	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	40,28	80,57	120,85	161,13	100,00%

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.		
Tariffa al giorno	61,97	

PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI	
Tariffa al giorno	30,99

PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata	2,58
--	------

PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)
--

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità	7,75
---	------



Comune di Ozzano dell'Emilia
 Città Metropolitana di Bologna

CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
 DEMANIO E AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI

Coefficienti e Tariffe anno 2025

Art. 1, commi 837 e ss., Legge 27/12/2019, n. 160
 Capo V del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
 pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Comune oltre 10000 e fino a 30000 abitanti	art.1, c.842, L.160/2019 Euro	0,70
Classificazione strade	categoria unica	

Occupazione temporanee di suolo pubblico destinato a mercati, posteggi isolati, fiera	tariffa di base art.1, c.842, L.160/2019 Euro	maggiorazione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera anno 2025
Tariffa giornaliera per metro quadrato	0,7	25,00%	0,875

Occupazione temporanea, con posteggi fissi, area destinata a mercato settimanale del capoluogo (martedì)	tariffa di base art.1, c.842, L.160/2019 Euro	maggiorazione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera mercato	riduzione art.1, c.843, L160/2019	tariffa giornaliera rid.40%	tariffa oraria (giornalier a/9 ore)	tariffa giornaliera mercato settimanale anno 2025
Tariffa giornaliera posteggi fissi mercato settimanale, con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, applicata per 6 ore convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro quadrato, per 48 gg/anno (art.4 Regolamento Mercati e Fiere) (*) (**)	0,7	25,00%	0,875	40,00%	0,525	0,058	0,35

Occupazione temporanea, da parte di spuntisti, area destinata a mercato settimanale del capoluogo (martedì)	tariffa di base art.1, c.842, L.160/2019 Euro	maggiorazione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera mercato	riduzione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera	tariffa oraria (giornaliera/9 ore)	tariffa forfetaria giornaliera spuntisti mercato settimanale anno 2025
Tariffa forfetaria giornaliera per spuntisti mercato settimanale (**)	0,7	25,00%	0,875	0%	0,875	0,097	20,00

Occupazione temporanea, con posteggi fissi, area adibita a mercato settimanale "Terra Terra" (giovedì) - Associazione Idee in Campo A.P.S.	tariffa di base art.1, c.842, L.160/2019 Euro	maggiorazione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera mercato	riduzione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera rid.40%	tariffa oraria (giornaliera/9 ore)	tariffa giornaliera mercato settimanale anno 2025
Tariffa giornaliera posteggi fissi mercato settimanale, con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, applicata per 6 ore convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro quadrato (delib.GC.n.120/2017) - Associazione Idee in Campo A.P.S.	0,7	25,00%	0,875	40,00%	0,525	0,058	0,35

Occupazione temporanea area destinata a posteggio isolato per esercizio commercio su aree pubbliche (art.19 Regolamento Mercati e Fiere), con carattere ricorrente e con cadenza settimanale	tariffa di base art.1, c.842, L.160/2019 Euro	maggiorazione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera mercato	riduzione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera rid.40%	tariffa oraria (giornaliera/9 ore)	tariffa giornaliera posteggio isolato settimanale anno 2025
Tariffa giornaliera posteggio isolato, con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, applicata per 6 ore convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro quadrato (**)	0,7	25,00%	0,875	40,00%	0,525	0,058	0,35

Occupazione temporanea, da parte di spuntisti, area destinata a posteggio isolato per esercizio commercio su aree pubbliche (art.19 Regolamento Mercati e Fiere)	tariffa di base art.1, c.842, L.160/2019 Euro	maggiorazione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera mercato	riduzione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera	tariffa oraria (giornaliera/9 ore)	tariffa forfetaria giornaliera spuntisti posteggio isolato anno 2025
Tariffa forfetaria giornaliera per spuntisti posteggio isolato (**)	0,7	25,00%	0,875	0%	0,875	0,097	20,00

Occupazione temporanea area destinata a posteggi per esercizio commercio su aree pubbliche in occasione <u>fiera della Centonara</u> (art.13 Regolamento Mercati e Fiere)	tariffa di base art.1, c.842, L.160/2019 Euro	maggiorazione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera mercato	riduzione art.1, c.843, L.160/2019	tariffa giornaliera	tariffa oraria (giornaliera/9 ore)	tariffa forfetaria giornaliera fiera anno 2025
Tariffa forfetaria giornaliera mercato in occasione fiera della Centonara, applicata per 9 ore (giornaliera/9*9), per metro quadrato, per 40 metri convenzionali	0,7	25,00%	0,875	0	0,875	0,097	35,00

NOTE
Le occupazioni temporanee su aree destinate a mercati sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore (art. 65 Regolamento)
Per le occupazioni <i>temporanee</i> nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato (art. 65 Regolamento). <i>La medesima riduzione è applicata anche per le occupazioni temporanee nei posteggi isolati con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera.</i>
Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore (art. 63 Regolamento)
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n. 383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002, sono tenute al pagamento del canone determinato con i suddetti criteri in misura ridotta del cinquanta per cento (art. 68 Regolamento)
(*) per l'anno 2025, la tariffa giornaliera posteggi fissi mercato settimanale, con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata per 6 ore convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro quadrato, e per 40 gg/anno (in deroga all'art. 4 Regolamento Mercati e Fiere)
(**) la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento per produttori agricoli, soggetti passivi del canone, che vendono direttamente i prodotti della propria azienda.



Comune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna

CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Coefficienti e Tariffe anno 2025

Art. 1, commi 816 e ss., Legge 27/12/2019, n. 160
Capo IV del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

OCCUPAZIONI PERMANENTI
(che si protraggono per l'intero anno solare)

Comune oltre 10000 e fino a 30000 abitanti	tariffa standard art.1,c.826,L.16 0/2019	Euro 40,00 mq/ml
Classificazione strade	categoria unica	

Occupazione permanente di qualsiasi natura di suolo pubblico, soprassuolo, sottosuolo	tariffa standard art.1,c.826,L.16 0/2019	Coefficiente 2025	tariffa anno 2025 Euro
Tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare	40,00	1	40,00

Occupazione permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete disciplinata dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 e s.m.i	tariffa standard art.1,c.826,L.16 0/2019		tariffa anno 2025 Euro
Euro 1,50/utente al 31/12 anno precedente, con un minimo di Euro 800,00 forfetari e per anno solare. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.	1,50		1,50

Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO CARRABILE larghezza fino a 5 metri lineari (*) (\$)	tariffa standard art.1,c.826,L.16 0/2019	Coefficiente 2025	tariffa anno 2025 Euro
Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare	40,00	1,25	50,00

Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO A RASO con cartello divieto di sosta larghezza fino a 5 metri lineari (*) (\$)	tariffa standard art.1,c.826,L.16 0/2019	Coefficiente 2025	tariffa anno 2025 Euro
---	--	----------------------	---------------------------

Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare	40,00	1,25	50,00
---	-------	------	--------------

Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO CARRABILE larghezza dal 6° al 15° metro lineare (*) (**) (\$)	tariffa standard art.1,c.826,L.16 0/2019	Coefficiente 2025	tariffa anno 2025 Euro
Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare	40,00	0,63	25,00

Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO A RASO con cartello divieto di sosta larghezza dal 6° al 15° metro lineare (*) (**) (\$)	tariffa standard art.1,c.826,L.16 0/2019	Coefficiente 2025	tariffa anno 2025 Euro
Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare	40,00	0,63	25,00

Occupazione permanente di suolo pubblico disciplinata dall'art. 1, comma 831-bis, della L. 160/2019 e s.m.i. (<i>"Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente..."</i>)			tariffa forfetaria anno 2025 Euro
Tariffa forfetaria per ogni impianto insistente sul territorio comunale e per anno solare Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.			800,00
Occupazione permanente di suolo pubblico con impianti di ricarica veicoli elettrici	tariffa standard art.1,c.826,L.16 0/2019	Coefficient e 2025	tariffa anno 2025 Euro
Tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare	40,00	1	40,00
Agli impianti di ricarica veicoli elettrici che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile è applicata la riduzione del 100% della tariffa (art. 50-bis Regolamento)			

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
<i>(che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare)</i>

	tariffa standard art.1, c.827, L.160/2019	Euro 0,70 mq/ml
Comune oltre 10000 e fino a 30000 abitanti		
Classificazione strade	categoria unica	

Occupazione temporanea di qualsiasi natura di suolo pubblico, soprassuolo, sottosuolo	tariffa standard art.1, c.827, L.160/2019	Coefficiente 2025	tariffa giornaliera anno 2025 Euro
Tariffa giornaliera per metro quadrato	0,7	2,764	1,935

Occupazioni temporanee con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri	tariffa standard art.1, c.827, L.160/2019	Coefficiente 2025	% di riduzione	tariffa giornaliera anno 2025 Euro
Tariffa giornaliera per metro quadrato (la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento) (art. 52 Regolamento)	0,70	2,764	80,00%	0,387

Occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia	tariffa standard art.1, c.827, L.160/2019	Coefficiente 2025	% di riduzione	tariffa giornaliera anno 2025 Euro
Tariffa giornaliera per metro quadrato (la tariffa ordinaria è ridotta del cinquanta per cento) (art. 52 Regolamento)	0,70	2,764	50,00%	0,967

Occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, sociali, del volontariato	tariffa standard art.1, c.827, L.160/2019	Coefficiente 2025	% di riduzione	tariffa giornaliera anno 2025 Euro
Tariffa giornaliera per metro quadrato (la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento) (art. 52 Regolamento) (\$\$)	0,7	2,764	80,00%	0,387

Occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni diverse da quelle di cui all'art. 52 del Regolamento realizzate da venditori ambulanti, esecutori di opere artigianali/ dell'ingegno, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo saltuario, occasionale e non professionale	tariffa standard art.1, c.827, L.160/2019	Coefficiente 2025	% di riduzione tariffa giornaliera E. 1,935	tariffa giornaliera anno 2025 Euro
Tariffa giornaliera per metro quadrato (la tariffa ordinaria è ridotta del 65,10 per cento) (art. 52, comma 3, Regolamento)	0,7	2,764	65,10%	0,675

Occupazioni temporanee realizzate da commercianti, artigiani, pubblici esercizi con dehors, spazi espositivi esterni e simili, a servizio dell'attività principale esercitata	tariffa standard art.1, c.827, L.160/2019	Coefficiente 2025	% di riduzione	tariffa giornaliera anno 2025 Euro
Tariffa giornaliera per metro quadrato (la tariffa ordinaria è ridotta del 65,10 per cento) (art. 52, comma 3, Regolamento)	0,7	2,764	65,10%	0,675

NOTE

(*)
1) la tariffa non è applicata al passo carrabile o a raso con cartello di divieto di sosta che consente l'accesso esclusivamente al fondo agricolo (ossia, al terreno destinato ad attività agricola ex art. 2135 c.c. e sue eventuali pertinenze, cioè manufatti o fabbricati posti a servizio della attività agricola)
2) la tariffa è applicata limitatamente ai primi 5 metri lineari di larghezza nel caso di unico passo carrabile o a raso con cartello di divieto di sosta che consente l'accesso sia a fabbricati ad uso residenziale, sia al fondo agricolo come definito al precedente punto 1)

()** ai fini dell'applicazione della tariffa, il limite di complessivi 15 metri lineari di larghezza si applica anche alle fattispecie di passi carrabili e/o a raso con cartello di divieto di sosta generate da stalli/posteggi/parcheggi privati asserviti al medesimo immobile/complesso immobiliare a prevalente destinazione residenziale, posti anche non consecutivamente (ad esempio, interrotti da aiuole verdi/ingressi...) e/o posizionati anche su diversi fronti di accesso, la cui sommatoria delle larghezze (singolarmente arrotondate) sia superiore a 15 metri lineari.

(§)
è ridotta del 40% la tariffa per l'occupazione con passo carrabile o a raso con cartello di divieto di sosta per l'accesso a fabbricato unifamiliare o bifamiliare, ad uso abitazione di residenza e relative pertinenze del nucleo familiare del soggetto passivo titolare/contitolare, nonché utilizzatore del passo, con un valore ISEE del nucleo del soggetto passivo non superiore a Euro 9.530,00 (e non superiore a Euro 20.000,00 per nuclei con almeno 4 figli fiscalmente a carico) (delibera ARERA n.13/2023).

La riduzione tariffaria si applica anche nel caso di tipologie residenziali diverse da quelle indicate al comma precedente, in presenza di passo carrabile o a raso con cartello di divieto di sosta che consenta l'accesso esclusivo alla singola unità immobiliare, ad uso abitazione di residenza e relative pertinenze, del soggetto passivo/titolare/ nonché utilizzatore del passo, in possesso dei medesimi requisiti previsti nel comma precedente.

Nel caso di contitolarità del canone, la riduzione tariffaria si applica limitatamente alla sola quota di canone di competenza del soggetto passivo in possesso dei requisiti previsti nel primo comma.

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione da parte del soggetto passivo, comprovante il possesso dei requisiti per la riduzione, da fare pervenire al Concessionario I.C.A. S.p.A. entro il 31 marzo di ogni anno di applicazione del canone ordinario, con richiesta di ricalcolo dell'importo annuale dovuto.

(§§) Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, sociali, del volontariato, si applica la tariffa ridotta dell'80% per i giorni di svolgimento della manifestazione. La tariffa è ridotta del 100% per i giorni di montaggio e smontaggio di manufatti, impianti o comunque opere visibili, nella misura massima complessiva di numero quindici giorni. Qualora l'autorizzazione contempli un numero di giorni di allestimento e disallestimento complessivamente superiore a quindici, a decorrere dal sedicesimo giorno, sarà dovuta la tariffa ridotta dell'80%.

Nel caso di ONLUS e APS, trova inoltre applicazione la riduzione del 50% del canone, determinato con i suddetti criteri. (art. 55 Regolamento)

Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore (art. 48 Regolamento)

Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento (art. 52 Regolamento); la medesima riduzione si applica anche qualora l'autorizzazione rilasciata venga prorogata, fermo restando l'osservanza da parte del concessionario richiedente delle condizioni, termini e modalità stabiliti per la proroga. (art. 44 Regolamento)

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10% (art. 48 Regolamento)

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq (art. 48 Regolamento)

Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene (art. 48 Regolamento)

Per le occupazioni del sottosuolo di cui all'art. 48, comma 4, del Regolamento, la tariffa ordinaria annua si applica con le modalità indicate dal Regolamento

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n. 383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002, sono tenute al pagamento del canone determinato con i suddetti criteri in misura ridotta del cinquanta per cento (art. 52 Regolamento)

Agli impianti di ricarica veicoli elettrici che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile è applicata la riduzione del 100% della tariffa (art. 50-bis Regolamento)

Per l'anno 2025, i soggetti titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione permanente di suolo pubblico ai quali si applichino le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 40 del D.L. 23/09/2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17/11/2022, n. 175 e s.m.i., sono esentati dal versamento del canone per l'eventuale occupazione temporanea, nel rispetto di tutte le norme vigenti e limitatamente agli orari giornalieri di esercizio dell'attività, di area immediatamente circostante la porzione di suolo pubblico oggetto della autorizzazione o concessione per occupazione permanente, mediante tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991 e con obbligo di rimozione di ogni attrezzatura entro l'orario di chiusura giornaliera della struttura autorizzata.

